

TI_GERICHTE 11.2000.121 vom 16. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.121

FR: TI_GERICHTE 11.2000.121 du 16 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2000.121 del 16 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), ma può scostarsi da tale principio ove soccorrano “giusti motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC). Nella determinazione degli oneri processuali e del loro riparto il giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). Si tratta in concreto di verificare se, come sostiene il convenuto, questi abbia sempre ammesso la pretesa della controparte e si sia dichiarato disposto fin dall'inizio ad adempierla, ciò che potrebbe giustificare una deroga al principio della soccombenza (cfr. Rep. 1985 pag. 289).

E. 3

Il convenuto rimprovera al primo giudice di non avere ritenuto provata la sua disponibilità alla reinscrizione delle cartelle ipotecarie, comunicata alla controparte durante un incontro ad Airolo il 25 novembre 1998 e dimostrata dagli allegati e dai documenti agli atti. Ora, l'incontro di Airolo non è mai stato evocato negli allegati preliminari (cfr. risposta del 21 aprile 1999) e non può pertanto essere considerato per la prima volta in questa sede, visto il chiaro divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Rimane da esaminare se il convenuto abbia manifestato la propria disponibilità alla reinscrizione nei documenti prodotti o in altri memoriali. a) Dal fascicolo processuale, in particolare dalla corrispondenza del dicembre 1998 e del gennaio 1999 (doc. 4 e 5), si evince l'esistenza di trattative intercorse per una soluzione stragiudiziale della vertenza. L'appellante afferma che tali lettere attestano la sua disponibilità a cedere alla banca la proprietà dell'appartamento e il suo accordo alla reinscrizione delle cartelle ipotecarie, ciò che rendeva inutile l'avvio della causa. In realtà l'argomentazione non trova alcun riscontro. Il convenuto ha proposto solo all'attrice di cederle l'appartamento oggetto del pegno, con gli oneri ipotecari di fr. 70 000.– iscritti nel frattempo. In via subordinata ha dichiarato di consentire come terzo proprietario del pegno alla reinscrizione delle cartelle ipotecarie, dopo quelle iscritte nel 1998 e 1999, purché la banca assumesse tutte le spese relative, rinunciasse a realizzare il pegno immobiliare e revocasse il precetto esecutivo intimatogli dal proprietario del fondo gravato (lettera del 13 gennaio 1999, doc. 5). In tali condizioni non si vede come egli possa seriamente sostenere di avere aderito sin dall'inizio alle domande dell'istituto bancario. b) La tesi dell'appellante non trova conforto nemmeno negli atti di causa. Anzi, da questi emerge che il 21 aprile 1999 egli si è opposto alla petizione, ammettendo solo – in subordine – la reinscrizione delle cartelle indicanti come debitore il precedente proprietario ed egli stesso come terzo proprietario del pegno (risposta, pag. 10 e 11). Il convenuto ha poi confermato le proprie

domande con la duplica del 1° dicembre 1999 e le conclusioni del 4 maggio 2000. L'interessato afferma di avere esplicitamente assentito alla reinscrizione immediata durante l'udienza preliminare del 19 ottobre 1999 e le successive udienze. Se non che, egli medesimo riconosce che la proposta non è mai stata formalizzata (appello, pag. 7 in fine), come per altro emerge dalla lettura dei verbali (fascicolo verde "verbali"). L'appellante non ha quindi provato la sua adesione incondizionata alle richieste della controparte. Anzi, ancora in questa sede egli solleva dubbi sulla legittimazione attiva dell'attrice, pur rinunciando a farne una censura. c) Nelle circostanze descritte il Pretore non aveva motivo per scostarsi dal principio della soccombenza, l'attrice essendo stata costretta ad avviare la causa per ottenere la reinscrizione delle cartelle ipotecarie cancellate a torto. L'appello, presentato non senza leggerezza, deve di conseguenza essere respinto.

E. 4

L'appellante critica infine l'entità degli oneri processuali stabiliti dal Pretore, che ha fissato la tassa di giustizia in fr. 5 000.– e le spese in fr. 333.–. Sostiene che la tassa di giustizia non dovrebbe superare l'importo di fr. 4 400.– sulla base dell'art. 17 LTG, mentre le spese dovrebbero limitarsi a fr. 20.–, visto che l'istruttoria è stata congiunta con quella dell'azione creditoria (inc. _____), la quale ha richiesto maggiori accertamenti. a) Come si è visto (consid. 2), la valutazione del Pretore sulle tasse e le spese è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 e 51 ad art. 148; Rep. 1996 n. 50). Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili, l'autorità di ricorso interviene solo in caso di eccesso o abuso (Rep. 1996 pag. 171). L'appellante non contesta il valore litigioso di fr. 150 000.– stimato dal primo giudice, né sostiene che la tassa di giustizia posta a suo carico oltrepassi i limiti della tariffa. Rimprovera al primo giudice di avere fissato una tassa troppo elevata all'interno dei limiti tariffali previsti dall'art. 17 LTG. Ora, tale norma prevede per una causa ordinaria avente un valore litigioso di fr. 150 000.– una tassa di giustizia compresa tra fr. 1800.– a fr. 7000.–. A detta del convenuto, "tenuto conto di siffatti valori e della loro ponderazione aritmetica, la tassa di giustizia di specie non avrebbe dovuto in nessuno caso superare fr. 4400.–". Egli non spiega tuttavia per quale motivo il Pretore avrebbe ecceduto il proprio potere di apprezzamento fissando la tassa in fr. 5000.–. Tale importo è invero leggermente superiore a quello che risulterebbe applicando in modo schematico, per un valore litigioso situato a metà dei valori massimi e minimi della fascia tariffale (fr. 150 000.–), la tassa di giustizia corrispondente alla metà tra la differenza dell'importo massimo e minimo della tariffa (fr. 7000.– / fr. 1800.– : 2 = fr. 4400.–). Ciò non basta però a dimostrare un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento, al Pretore competendo pur sempre una certa latitudine di valutazione. Nella fattispecie la procedura non poteva essere considerata semplice e ha pur sempre comportato un doppio scambio di allegati, la convocazione delle parti a quattro riprese (udienza preliminare, due udienze per l'escussione di quattro testimoni e il dibattimento finale). La tassa di giustizia di fr. 5000.– rientra pertanto nella latitudine di apprezzamento del primo giudice. b) L'appellante sostiene inoltre che le spese devono essere limitate a fr. 20.–, l'istruttoria nelle due cause avviate dall'attrice essendo stata congiunta. Il Pretore ha soggiunto di avere ridotto di un terzo gli oneri processuali proprio per tale circostanza (sentenza impugnata, pag. 11) e il convenuto non illustra per quale motivo la riduzione sarebbe insufficiente, limitandosi a confrontare i costi con la causa parallela. Nel caso in esame il contestato importo di fr. 333.– si compone di fr. 278.– per le indennità versate ai quattro testimoni (verbali di udienza del 12 gennaio 2000, pag. 6, del 23 marzo 2000, pag. 9,

11 e 12) e di fr. 55.– per le altre spese (postali e telefoniche). Nella causa _____ la Pretura ha inviato almeno 24 raccomandate (intimazione ad entrambe le parti di petizione, risposta, replica, duplica, convocazione a quattro udienze, intimazione delle conclusioni, della sentenza, oltre alla citazione dei quattro testimoni escussi), come pure sette invii per l'assegnazione di termini e il rinvio di udienze (fascicolo grigio “atti diversi”). Ciò posto, non è dato a divedere come si possa seriamente sostenere che le spese di causa dovrebbero essere limitate a fr. 20.–. Certo, tale è l'importo addebitato all'attrice nella causa parallela (sentenza dell'8 settembre 2000, inc. _____), ma ciò non giova all'appellante. Come si è visto, i soli costi postali, ad esclusione di quelli telefonici non direttamente desumibili dall'incarto, ammontano in questa causa ad almeno fr. 155.– (31 invii a fr. 5.– cadauno). La valutazione del Pretore, che ha stabilito in fr. 333.– complessivi l'ammontare delle spese, non eccede di conseguenza la latitudine di apprezzamento di lui, sicché l'appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto.

E. 5

Gli oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), tenuto inoltre a rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili. 3. Intimazione: – avvocati _____ e _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.